




acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune



**Convenzione tra l'Acquedotto Pugliese S.p.A. e il Consorzio per la Bonifica della Capitanata  
per l'approvvigionamento idrico dell'Acquedotto rurale in Località  
Serri d'Ischia**

Il giorno ....., in Foggia,

tra


l'Acquedotto Pugliese S.p.a., rappresentato dal dott. Ing..... Manager della Macro Area Territoriale di Foggia - Avellino, nato a .....il ....., codice fiscale....., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. con sede in Bari, alla Via Cognetti 36, N.F.C. 00347000721, <sup>(di seguito SOCIETA')</sup> giusta procura del .....per notar .....del Collegio Notarile di Bari.

e

il sig. ...., nato a ..... il ....., CF..... Legale Rappresentante del Consorzio per la Bonifica della Capitanata CF 00345000715, <sup>(di seguito ENTE)</sup> il quale dichiara di agire per nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta, si addivene alla stipulazione della presente convenzione.

**PREMESSO**


- che l'Acquedotto Pugliese S.p.A, di seguito nominato Società, in virtù della "Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia" stipulata in data 30 Settembre 2002 con il Presidente della Regione Puglia nella qualità di Commissario Delegato per l'emergenza ambientale, ha assunto la veste di gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 4 comma 1 lettera f) della legge 5.1.1994, n. 36 e s.m.i. nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia;



- che la Società, provvede alla gestione del servizio idrico integrato con le modalità sancite dal proprio Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- che alla Società, in qualità di Gestore, compete la gestione del ciclo integrato dell'acqua e in particolare la captazione, adduzione, potabilizzazione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili nonché i servizi di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque reflue nei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia;
- che l'Ente, con nota prot. n. 8889 del 18/05/2016, ha richiesto alla Società di volturare a suo favore il contratto di subdistribuzione idrica n° 3000312619 intestato al Comune di Candela (BP 1000663946) con l'applicazione delle tariffe indicate nella relativa Convenzione di subdistribuzione stipulata in data 09/02/2015 tra AQP spa ed il Comune di Candela
- tale richiesta scaturisce da pregressa Convenzione per la gestione dell'acquedotto di cui trattasi stipulata tra il Comune di Candela ed il Consorzio per la Bonifica di Capitanata;
- che, a tal fine, è necessario procedere alla stipula di apposita Convenzione che disciplini il rapporto di somministrazione in subdistribuzione tra l'Ente e la Società;
- che, pertanto, l'Ente è tenuto a provvedere, in conformità agli standard qualitativi e costruttivi stabiliti dalla Società nel vigente Regolamento del SII, alla realizzazione delle opere necessarie alla fornitura;
- che l'Ente, gestore diretto della distribuzione idrica, deve assicurarsi delle corrette modalità di allontanamento e smaltimento dei reflui da parte degli utenti serviti dall'acquedotto rurale, incluso il relativo controllo, in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente;
- con deliberazione della ~~Deputativa Amministrativa~~ <sup>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</sup> n°..... del ..... (da allegare) l'Ente ha approvato il presente schema di Convenzione concordato tra le parti, autorizzando il suo Legale Rappresentante <sup>SOTTOSCRIVERE</sup> a stipulare tale atto con la Società;
- che la rete di distribuzione interna in c.da Serri d.Ischia, di responsabilità dell'Ente è dotata, in conformità agli standard qualitativi e costruttivi stabiliti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, di una sconnessione idraulica per mezzo di una vasca con acqua a pressione atmosferica tra il sistema d'adduzione e quello di subdistribuzione ai fini della tutela igienico-sanitaria dell'acqua e della regolazione della portata fissata in modo da non condizionare il funzionamento delle opere gestite dalla Società, costruita a cura e spese dell'Ente in conformità agli standard qualitativi e costruttivi stabiliti dalla Società.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune



- La Società si riserva di verificare in qualsiasi momento la perfetta funzionalità dei suddetti apparati e nel caso di accertata avaria, di disporre all'Ente i relativi lavori di adeguamento, di riparazione e/o sostituzione, da eseguirsi a sua cura e spese entro le dieci ore successive alla segnalazione della predetta avaria. Trascorso tale termine la Società sospenderà la fornitura idrica al fine di evitare danni alle proprie opere ed a terzi.

Tutto quanto premesso fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.

#### ART. 2

La Società fornirà all'Ente, attraverso l'acquedotto gestito dalla stessa, compatibilmente con le disponibilità idriche, e salvo quanto disposto dall'Art. 2 e 7 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, e da eventuali riduzioni della erogazione per improrogabili interventi tecnici manutentivi sulla rete idrica ed agli impianti gestiti dalla Società, una portata d'acqua complessiva pari alla media giornaliera di 0,25 L/s (zero venticinque, litri al secondo) tale da assicurare l'erogazione continua in 24 ore per un totale di n° 108 utenti. L'Ente si impegna nel non prelevare portate maggiori che possono danneggiare gli apparecchi di misura.


L'acqua è fornita per il seguente uso:

- domestico 100%.

La suddetta percentuale potrà essere modificata, sull'accordo delle parti, a seguito delle eventuali, accertate variazioni dell'uso dell'acqua. Resta espressamente convenuto che, ove le percentuali d'uso, come sopra indicate, siano variate a seguito di successive rilevazioni ISTAT, la società previa comunicazione al Comune, procederà al loro adeguamento senza necessità di atti aggiuntivi alla presente convenzione.

#### ART. 3

La consegna dell'acqua avviene al contatore:



- Via Ferrovia - località "Serra Giacone" in Agro di Candela **con matricola 3M300010654**  
**Letture effettuata in contraddittorio in data..... mc.....**
- Tale apparecchio misuratore sarà munito di una valvola di non ritorno e di una valvola di chiusura per consentire qualsiasi intervento manutentivo.

Le letture dell'apparecchio misuratore avverrà trimestralmente, mediante telelettura, o con l'utilizzo, da parte del personale preposto della Società, di apparecchiature di lettura ottico-digitali, o con altro sistema di misurazione adottato dalla Società.

Resta inteso che il personale della Società deve sempre ed in ogni momento avere libero accesso agli apparecchi di misurazione.

Nel caso non fosse possibile effettuare la rilevazione dei consumi, gli stessi saranno stimati presuntivamente sulla scorta dei consumi abituali o su comunicazione di autolettura da parte dell'Ente, secondo i tempi ed i modi indicati in fattura.

Eventuali letture suppletive potranno essere effettuate, e fatturate in qualsiasi momento e liberamente dalla Società, e per richiesta scritta dell'Ente. La Società garantirà comunque la lettura reale almeno una volta l'anno.

Di tali letture suppletive verrà redatto verbale controfirmato dagli intervenuti in cui è annotata la lettura rilevata e le eventuali contestazioni.

Nel caso non sia possibile effettuare la rilevazione dei consumi nel giorno convenuto, la lettura verrà effettuata dagli incaricati della Società che invieranno all'Ente copia del verbale di rilevazione sull'apparecchio misuratore.

Eventuali anomalie di funzionamento dell'apparecchio misuratore dovranno essere tempestivamente segnalate dall'Ente alla Società.

Eventuali verifiche al misuratore richieste dall'Ente saranno regolate da quanto disposto da Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Nulla è dovuto da parte della Società per eventuali lavori di manutenzione agli acquedotti dell'Ente che si renderanno necessari.

#### ART. 4

L'acqua fornita dalla Società avrà le caratteristiche qualitative ed igieniche previste dalla normativa vigente a monte del misuratore.

Rimane a carico dell'Ente accertare che l'acqua distribuita mantenga le suddette caratteristiche.

La Società, pertanto, rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale in merito a variazioni della qualità dell'acqua che abbiano a verificarsi dopo il punto di consegna della stessa.

#### ART. 5

La tariffa del servizio di acquedotto e di approvvigionamento è composta di una quota parte fissa a titolo di nolo contatore e di una quota variabile. La quota variabile è commisurata al consumo rilevato. La parte variabile è determinata con l'applicazione della media ponderale della tariffa base degli usi di cui all'art 2, ridotta del 35% per tener conto degli oneri di distribuzione a carico dell'Ente.

La quota variabile così determinata ammonta a €/mc 0,733769 oltre Iva

La parte fissa per nolo contatore è rilevabile dalle tariffe in vigore in base al calibro del misuratore, così come la quota variabile..

La Società si riserva la possibilità di incrementare detta tariffa in conformità alle variazioni della tariffa, relativa agli usi di cui al precedente Art.2.

#### ART. 6

Per la riscossione delle somme dovute dall'Ente per l'acqua fornita e per nolo, la Società provvederà all'emissione di apposite fatture periodiche. L'Ente si impegna nel saldare le fatture emesse entro i termini indicati dalle stesse.

#### ART. 7

La presente convenzione avrà validità dalla data di attivazione del servizio idrico da parte di AQP (data di lettura del misuratore), fino al 31/12/2018, comunque non oltre la definizione delle nuove modalità per l'espletamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi della L. 36/94.

La presente convenzione non potrà essere tacitamente rinnovata alla sua scadenza.

#### ART. 8

Per qualsiasi controversia dipendente dal presente atto, le parti eleggono domicilio in Bari e riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Bari.

#### ART. 9

Per quanto non espressamente enunciato nella presente convenzione si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Società che qui si intende integralmente richiamato e parte integrante.

#### ART. 10

L'importo contrattuale annuo, ai fini fiscali, resta determinato in € 3760,27 (tremilasettecentosessanta/27).

#### ART. 11

Tutte le spese di registrazione, tasse, bolli, ecc., inerenti alla presente convenzione sono a totale carico dell'Ente.

#### ART. 12

La presente scrittura privata non autenticata, riguardando prestazioni soggette ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R. 131/86 e della tabella parte II annessa al medesimo D.P.R..

Il presente atto si compone di n° 6 pagine con fogli numerati dall' 1 al 6.

per l'Acquedotto Pugliese S.p.A.

per il Consorzio per la Bonifica della Capitanata